

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G03991 del 01/04/2022

Proposta n. 13136 del 29/03/2022

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.4. - Tipologia di Operazione 4.4.1. - "Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico". Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G14827/2017. Proroga straordinaria dei tempi di realizzazione delle operazioni finanziate a seguito delle ripercussioni determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 04 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”* - Sottomisura 4.4. - Tipologia di Operazione 4.4.1. - *“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”*. Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G14827/2017. Proroga straordinaria dei tempi di realizzazione delle operazioni finanziate a seguito delle ripercussioni determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Caccia e Pesca;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, ed, in particolare, l'art. 38 *“Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale”* ove è previsto che la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio (cd *“Regola n+3”*);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e in particolare l'art. 4, in materia di *“Forza maggiore e circostanze eccezionali”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia"), convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che all'art. 37 ha disposto l'estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile 2020 dal sopra richiamato D.L. n. 18/2020;

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ha prorogato lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, recante la Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, in cui si è stabilito di prorogare lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione degli agentivirali da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

VISTO il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020, approvato dalla Commissione UE con decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il PSR 2014-2020 del Lazio attribuisce al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del medesimo Programma;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2022 n. 37, con cui viene conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2017, e successive modifiche e integrazioni, concernente: Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento".

VISTO il bando pubblico, adottato con determinazione dirigenziale n. G14827/2017, relativo alla Misura 04 - Sottomisura 4.4. - Tipologia di Operazione 4.4.1. - “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G02885 del 17/03/2021 concernente: “PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

TENUTO CONTO che il suddetto bando pubblico, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, delle richiamate “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed disposizioni attuative generali”, prevede un termine entro il quale deve essere realizzato l'intervento finanziato e, in diversi casi, anche la possibilità di concedere una proroga dello stesso termine, per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario;

CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire dal febbraio 2020 le Autorità nazionali e regionali hanno introdotto misure volte a contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio, e che tali misure possono aver causato rallentamenti delle attività dei beneficiari pubblici e privati del PSR, con effetti anche sulla fase realizzativa degli interventi finanziati e conseguenti difficoltà a rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi pubblici;

DATO ATTO che con nota circolare prot. n. 371015 del 23 aprile 2020, l'AdG del PSR ha chiarito le modalità applicative dell'art. 103 del suddetto D.L. n. 18/2020 per i procedimenti connessi all'attuazione del PSR 2014-2020, con particolare riferimento al comma 1 in cui è stabilita la sospensione dei tempi relativi ai procedimenti pendenti alla data del 23.02.2020, o avviati successivamente, fino alla data del 15.05.2020, ricomprendendo in tale ambito anche il periodo di tempo concesso ai beneficiari per la realizzazione degli interventi finanziati;

DATO ATTO che a seguito del blocco delle attività produttive generalizzato per il contrasto alla pandemia da Covid-19, che ha riguardato il periodo marzo-giugno 2020, e delle successive azioni per il rilancio dell'economia, tra cui il cosiddetto “Decreto Rilancio”, Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, il mercato delle materie prime industriali, ha subito un profondo cambiamento, determinando problematiche nella realizzazione dei progetti finanziati a valere del PSR Lazio 2014/2020, che possono andare anche ben oltre il periodo di emergenza pandemica e le proroghe già concesse, come tra l'altro in più forme manifestato dai beneficiari e gli addetti al settore;

DATO ATTO, altresì, che a seguito del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza connesso alla pandemia, precedentemente fissato dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, al 31 dicembre 2021, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022, con conseguenti ulteriori rallentamenti delle attività dei beneficiari pubblici e privati del PSR e conseguenti difficoltà a rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi pubblici;

PRESO ATTO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime, costituisce di fatto una causa di forza maggiore, in quanto sussistono sia l'elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dall'operatore) che l'elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata);

ATTESO che l'attuale situazione di difficoltà farà prevedibilmente sentire i suoi effetti anche dopo che sarà trascorsa l'attuale scadenza del periodo emergenziale, per cui anche la proroga prevista dai bandi pubblici potrebbe non essere sufficiente, in certi casi, a consentire al beneficiario del sostegno P.S.R. di

concludere gli investimenti e presentare la domanda di pagamento del saldo entro i termini massimi concessi;

TENUTO CONTO che per un numero rilevante di operazioni finanziate in attuazione del citato bando pubblico è in scadenza il periodo previsto per la realizzazione degli interventi approvati e che, in diversi casi, è stata già concessa la proroga dei tempi di realizzazione prevista dal bando;

RITENUTO che una ulteriore proroga della tempistica massima già prevista dal bando pubblico per il completamento degli interventi finanziati, possa contribuire a non penalizzare eccessivamente i soggetti beneficiari del P.S.R. che più di altri hanno risentito della crisi determinata dall'emergenza Covid-19, senza comunque pregiudicare il perseguimento degli obiettivi strategici del PSR 2014/2020;

PRESO ATTO, tra l'altro, degli indirizzi espressi dalla Commissione Europea, con riguardo specifico all'uso del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per far fronte all'impatto socio-economico dell'epidemia da Coronavirus nelle aree rurali, che sollecitano gli Stati Membri e le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare approcci improntati alla flessibilità di applicazione delle Misure ed alla capacità di rispondere alle necessità espresse dal mondo agricolo in modo da minimizzare l'impatto dell'epidemia;

CONSIDERATO, allo stesso tempo, che le prescrizioni di contrasto all'epidemia potrebbero, in diversi casi, avere avuto una ridotta incidenza sulla capacità del beneficiario di far fronte ai propri obblighi e che occorre comunque assicurare un avanzamento della spesa del PSR di livello sufficiente per scongiurare il rischio del disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, come previsto dal richiamato art. 38 del Reg. UE n. 1306/2013;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra evidenziato, prevedere la possibilità, per i soggetti beneficiari della Tipologia di Operazione 4.4.1, che abbiano accettato e sottoscritto il provvedimento di concessione nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al bando pubblico, di ottenere una proroga straordinaria al 31.07.2022 dei termini previsti per l'appalto e l'inizio dei lavori relativi agli investimenti ammessi a finanziamento;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra evidenziato, prevedere la possibilità, per i soggetti beneficiari della Tipologia di Operazione 4.4.1, di ottenere una proroga straordinaria dei termini previsti per la fine dei lavori relativi agli investimenti ammessi a finanziamento al 31.12.2022;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra evidenziato, non applicare riduzioni ed esclusioni relativamente alle domande di pagamento del saldo presentate dai soggetti beneficiari della Tipologia di Operazione 4.4.1, entro il 01.03.2023, data improrogabile di presentazione per tutte le domande di pagamento a saldo;

RITENUTO di stabilire, allo stesso tempo, che le proroghe straordinarie in argomento potranno essere concessa a condizione che:

- siano espressamente richieste, con istanza motivata, del soggetto beneficiario;
- il ritardo nella realizzazione degli investimenti sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19. Pertanto, l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base delle prove documentali fornite dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti sull'operazione siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando;
- per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente ADA, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prevedere la possibilità, per i soggetti beneficiari della Tipologia di Operazione 4.4.1, che abbiano accettato e sottoscritto il provvedimento di concessione nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al bando pubblico, di ottenere una proroga straordinaria al 31.07.2022 dei termini previsti per l'appalto e l'inizio dei lavori relativi agli investimenti ammessi a finanziamento;
- di prevedere la possibilità, per i soggetti beneficiari della Tipologia di Operazione 4.4.1, di ottenere una proroga straordinaria dei termini previsti per la fine dei lavori relativi agli investimenti ammessi a finanziamento al 31.12.2022;
- di non applicare riduzioni ed esclusioni relativamente alle domande di pagamento del saldo presentate dai soggetti beneficiari della Tipologia di Operazione 4.4.1, entro il 01.03.2023, data improrogabile di presentazione per tutte le domande di pagamento a saldo;
- di stabilire che le proroghe straordinarie in argomento potranno essere concesse a condizione che:
 - siano espressamente richieste, con istanza motivata, del soggetto beneficiario;
 - il ritardo nella realizzazione degli investimenti sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19. Pertanto, l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base delle prove documentali fornite dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti sull'operazione siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando;
 - per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente ADA, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica del provvedimento, laddove prevista.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul sito www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it, nella sezione "P.S.R. FEARS".

Il Direttore *ad interim*
Wanda D'Ercole